

Codice A1617A

D.D. 16 luglio 2026, n. 530

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione variante in corso d'opera al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" Pratica SUAP n° 30/2026 - Codice MSCLSN66E28G674J-28042026-1503 Comuni sede di intervento: Cesana T.se e Sestriere Richiedente:..



ATTO DD 530/A1617A/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione variante in corso d'opera al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros"
Pratica SUAP n° 30/2026 - Codice MSCLSN66E28G674J-28042026-1503
Comuni sede di intervento: Cesana T.se e Sestriere
Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Richiamate:

- la D.D. n° 67/A2007B in data 07/03/2018 del Responsabile del Settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, con la quale il progetto è stato escluso dalla fase di verifica di VIA;
- la Determinazione n° 169/PAU del 16/08/2018 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea", con la quale è stato autorizzato il progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros";
- la D.D. n° 123/A2106A in data 05/10/2020 del Responsabile del Settore Sport e Tempo libero della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, con la quale si stabilisce che una proposta di variante al Progetto MF01 debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti istruttori e che non debba essere oggetto di verifica o valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla parte seconda del D.Lgs. n° 152/2006
- la D.D. n° 3014/DA1813B in data 11/11/2020 con la quale è stata autorizzata una variante al Progetto MF01, consistente nell'incremento delle opere di sostegno della pista 27 Alta, modifiche alla pista 27 e l'allargamento della pista 27 bassa
- la Determinazione n° 22/PAU del 29/12/2020 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea", con la quale è stata autorizzata la variante al progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros";
- la D.D. n° 689/DA1617A in data 22/09/2025 con la quale è stata autorizzata una ulteriore variante

al Progetto MF01, consistente nell'incremento delle opere di sostegno della pista 27 Bis;

- la comunicazione prot. n° 4244 in data 04/05/2026, trasmessa erroneamente al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, acquisita in data 05/05/2026 al protocollo n° 20914/A1813C, con la quale il SUAP del comune di Cesana Torinese comunica l'avvio del procedimento: Variante in corso d'opera del progetto denominato MF01 - intervento di modifica di un tratto di pista 27 alta, pratica SUAP 30/2026;
- la nota prot. n° 21573/DA1813C in data 08/05/2026, con la quale il Settore Tecnico Città Metropolitana ha inoltrato la comunicazione prot. n° 4244 in data 04/05/2026 del SUAP del comune di Cesana Torinese, acquisita dal Settore tecnico Piemonte Nord in pari data prot. in ingresso n° 70372/DA1617A;
- la comunicazione prot. n° 4244 in data 04/05/2026 con cui il SUAP del comune di Cesana Torinese ha successivamente trasmesso al Settore tecnico Piemonte Nord, acquisita al prot. n° 77150/DA1617A in data 21/05/2026, la richiesta di autorizzazione della ulteriore variante al progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros";
- le comunicazioni prot. n° 5258 in data 01/06/2026, acquisita al prot. n° 84141/DA1617A in data 03/06/2026, prot. n° 5259 in data 01/06/2026, acquisita al prot. n° 84142/DA1617A, in data 03/06/2026, prot. n° 5260 in data 01/06/2026, acquisita al prot. n° 84146/DA1617A, in data 03/06/2026, e prot. n° 5261 in data 01/06/2026, acquisita al prot. n° 84153/DA1617A, in data 03/06/2026, con le quali il SUAP del comune di Cesana Torinese ha completato la trasmissione degli elaborati progettuali inerenti la variante oggetto di autorizzazione;
- la richiesta al Settore geologico regionale prot. n° 77874/DA1617A in data 22/05/2026, con la quale si richiede di esprimere il necessario parere idrogeologico e nivologico in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la comunicazione prot. n° 27363/DA1819 in data 16/06/2026, acquisita in pari data al prot. n° 90367/DA1617A, con la quale il Settore Geologico ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici in relazione al vincolo per scopi idrogeologici.
- la nota prot. n° 4244 in data 04/05/2026, pervenuta in data 21/06/2026 prot. in ingresso n° 77150/DA1617A/DA1617A, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Cesana Torinese, volta ad ottenere l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 della istanza Codice pratica MSCLSN66E28G674J-28042026-1503, Pratica SUAP n° 30/2026, presentata in data 28/04/2026 dalla società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per introdurre, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, una variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" nei comuni di Cesana T.se e Sestriere, precedentemente autorizzato con la D.D. n° 3014/DA1813B in data 11/11/2020, con la D.D. n° 689/DA1617A in data 22/09/2025 e con le Determinazioni n° 169/PAU del 16/08/2018 e n° 22/PAU del 29/12/2020 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea";

Rilevato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, finalizzate a verificare la compatibilità della nuova variante al Progetto MF01 precedentemente autorizzato con l'assetto idrogeologico e la stabilità del versante, risulta che:

- la variante al progetto autorizzato è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.r. n° 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. n° 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dalla richiesta di variante non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti

della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- la variante proposta interessa unicamente la pista da sci denominata 27 ALTA e prevede:

- § modifica del tratto finale del tracciato di collegamento al Col Basset nella confluenza con la pista Cresta esistente. La rettifica consisterà nella traslazione verso monte del tracciato e nella diminuzione della pendenza longitudinale, per una lunghezza complessiva di circa 225 ml;

- § incremento dello sviluppo delle opere di sostegno con palificate a parete doppia e con strutture a doppia rete in maglia metallica (consolidatori ad ombrello tirantati), della scarpata di valle della pista;

- l'intervento originariamente previsto aveva lo scopo di garantire la fruibilità della pista multifunzionale in condizioni di maggiore sicurezza per i fruitori, condizioni che tale variante incrementa;

- la variante interesserà una superficie di circa 4.360 m², e movimenti terra pari a circa 2.120 m³, con scavi e riporti interamente compensati tra loro

- la variante interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti e non interferisce con superfici boscate;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e riqualificazione ambientale del nuovo tracciato e di quello in dismissione attraverso inerbimenti mediante idrosemina;

- viene confermato che nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo.

- dagli elaborati progettuali non emergono nuovi elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi previsti dalla variante al progetto precedentemente autorizzato, previo rispetto delle prescrizioni generali contenute nei precedenti provvedimenti di autorizzazione;

- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con la D.G.R. n° 27-1512 in data 10 giugno 2020 e con la D.G.R. n° 29-8351 in data 25/03/2024 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 poiché la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;

- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 della L.r. 45/1989 poiché la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;

- la variante proposta non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

Preso atto del contributo istruttorio di competenza espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 27363/A1809A in data 16/06/2026, acquisita in pari data al prot. n° 90367/DA1617A, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Paolo Gallo e dal Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti tecnici progettuali, forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e valanghivi, con prescrizioni e raccomandazioni per l'esecuzione dei lavori che si

intendono qui integralmente richiamate;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 L.r. 45/1989 per autorizzare la ulteriore variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros";

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) ad introdurre, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, una variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" nei comuni di Cesana T.se e Sestriere, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 27363/A1809A in data 16/06/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";

- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- la Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Pubblica Amministrazione";

determina

Di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere

(To) ad introdurre una nuova variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" nei comuni di Cesana T.se e Sestriere, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici identificate al foglio n° 3, particella n° 13 del NCT del comune di Cesana Torinese, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 27363/A1809A in data 16/06/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate

Di richiamare quanto segue:

A) La presente autorizzazione:

- 1) ha validità pari ad anni tre. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nullaosta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4) si intende rilasciata:
 - a. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c. sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

B) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- 1) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- 2) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 della L.r. n. 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

C) Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

D) Il Titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- 1) comunicazione di inizio dei lavori;
- 2) comunicazione di ultimazione dei lavori, allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, con cui si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato ed autorizzato.

E) Il Titolare dell'autorizzazione :

- 1) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- 2) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;
- 3) è tenuto a procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- 4) è tenuto ad effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario entro centoventi giorni dalla data di cui sopra ai sensi del D.P.R. n. 1199/ 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. ALL_A_MF01_variante_pista27A_parere_geologico.pdf

Allegato 



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1346/2024C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n.77874/A1600A del 22/05/2026. Ns. Prot. 23880/A1800A del 22/05/2026.

Oggetto: LR 45/89. Comune di Sestriere (TO). Progetto di "Intervento di modifica di un tratto di pista 27" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Sestriere e di Cesana T.se (To)". Proponente: Sestrieres S.p.A.

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione, nel comprensorio sciistico di Sestriere - zona Fraiteve, di una variante alla pista 27 alta, sulle pendici nord-occidentali del M. Fraiteve; la finalità è quella di rendere più facile a tutti gli sciatori la percorrenza della pista con l'eliminazione di bruschi cambi di direzione e con riduzione della pendenza longitudinale, tra le quote 2640 m e 2.600 m slm. La lunghezza complessiva della nuova pista è di circa 225 m, con volumi di scavo e di riporto pari a 2.120 mc complessivi.

Sono previste opere di sostegno e consolidamento della scarpata di valle in due tratti del nuovo tracciato, con l'impiego di consolidatori in rete metallica, tirantati con barre diwidad o doppie funi, ancorate in profondità nel substrato per garantirne sia la stabilità che la durata; è inoltre prevista in un breve tratto la realizzazione di una palificata doppia sulla scarpata di monte, che sarà rinverdita con idrosemina e con piantine d'ontano.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica-nivologica" a firma del Dott. Geol. Dario Fontan datata Gennaio 2026 e allegata alla documentazione progettuale, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geologico e geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto è caratterizzato da "*depositi quaternari riconducibili essenzialmente a depositi di origine detritico-colluviale, che ricoprono con buona continuità il*



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

basamento roccioso. Sono rappresentati depositi molto eterogenei costituiti da uno scheletro di clasti e massi angolosi e scagliosi, monogenici di calcescisti di dimensioni centimetriche e decimetriche e da una matrice fine, spesso assente e poco distribuita, a composizione ghiaioso-sabbiosa e limoso-argillosa. In corrispondenza dell'area di progetto lo spessore della coltre è compreso tra 0,50 e 1,00 m". Il professionista non rileva la presenza di fenomeni franosi ed attesta la compatibilità dei lavori previsti con l'assetto idrogeologico delle aree interferite.

Relativamente alle problematiche legate alla possibile presenza di amianto, l'analisi geologica condotta non ha evidenziato *"la presenza di mineralizzazioni/vene di asbesto e la presenza di rocce femiche ed ultrafemiche sia nell'area d'interesse sia nell'immediato intorno, che rappresentano i litotipi che potrebbero contenere fibre di amianto"*. Riguardo alla gestione del cantiere il professionista evidenzia che *"Il Comune di Cesana Torinese ha adottato, con Determina n. 46 del 29/10/2015, specifiche Linee Guida per la gestione del rischio di dispersione di fibre di amianto, da applicarsi anche agli scavi e ai movimenti terra.*

Durante le operazioni di scavo sarà quindi richiesta la presenza di un geologo abilitato, incaricato di individuare eventuali presenze di amianto naturale. In caso di riscontro positivo, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e attivate le procedure previste dalle linee guida comunali. In assenza di amianto, il geologo dovrà redigere relazione tecnica con documentazione fotografica da depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a inserirla nella pratica autorizzativa".

Il professionista ha inoltre verificato la stabilità dell'insieme versante - opere di sostegno e delle scarpate prive di opere di consolidamento; visti gli esiti delle verifiche di stabilità condotte sulla sezione B, che individuano un fattore di sicurezza molto basso, la palificata doppia in progetto nella parte alta della pista solo presso la sezione trasversale A dovrà essere estesa a tutta la scarpata di monte nel tratto compreso tra le sezioni di progetto A e C.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come *"la variante si sviluppi lungo la cresta tra il Monte Fraiteve e il Col Basset, a circa 2630 m s.l.m., su un versante moderatamente acclive con pendenza inferiore a 28°, coperture detritiche fini e scarsa vegetazione erbosa. L'area ricade solo in parte nella zona di distacco della valanga 87_P_TO individuata dal SIVA, (SIVA – Sistema Informativo Valanghe)"; nella parte alta la pista è oggetto da tempo di un Piano di gestione del rischio valanghe (PISTE + PIDAV) per gli aspetti normati dagli artt. 18 e*



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

19 della L.R. 2/2009. Il professionista dichiara inoltre che *“a monte della variante, come già nel vecchio tracciato, non sono presenti canalini o forme predisponenti all'incanalamento nevoso. Nel complesso, il pendio risulta naturalmente esente da fenomeni valanghivi.”*

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- preso atto delle le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Paolo Gallo e dal Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti tecnici progettuali, forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e valanghivi.

Nel corso dei lavori dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo; durante le operazioni di scavo, come previsto dalla Linee Guida *adottate dal Comune di Cesana Torinese con Determina n. 46 del 29/10/2015*, sarà quindi richiesta la presenza di un geologo abilitato, incaricato di individuare eventuali presenze di amianto naturale;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- un efficace sistema di drenaggio delle acque di precipitazione e di fusione del manto nevoso dovrà essere realizzato con canalette trasversali, recapitanti le acque raccolte nel reticolo idrografico superficiale:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni di consolidamento delle scarpate con le opere previste e quelle d'inerbimento di tutte le aree oggetto di movimento terra con inerbimenti d'alta quota, con fiorume prelevato da siti donatori, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Per quanto gli interventi in oggetto non comportino modificazioni allo stato dei luoghi tali da modificare la predisposizione del terreno al distacco di valanghe, si richiamano gli obblighi in carico al soggetto gestore ed al Direttore delle piste affinché, come previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, quest'ultimo provveda alla chiusura preventiva della pista in esame qualora si verifichino condizioni d'innevamento e d'instabilità del manto nevoso tali da pregiudicarne la sicurezza dell'esercizio; si evidenzia quindi la necessità di continuare ad applicare un Piano di Sicurezza Valanghe per la gestione in sicurezza della pista da sci oggetto degli interventi.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

*Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

*Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it*

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*Piazza Piemonte, 1
10127- Torino
0114321270*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00090367 del 16/06/2026 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00027363 del 16/06/2026